



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2022

Oggetto: laurea triennale in scienze informatiche, conseguita presso Università Svizzera Italiana - Accordo tra il Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario – iscrizione registro praticanti – ammissibilità.

Rispondiamo in merito alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti un candidato il quale, in possesso di diploma di perito industriale con specializzazione informatica, abbia conseguito la laurea triennale presso l'Università Svizzera Italiana.

Un accordo internazionale tra Italia e Svizzera - l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario, firmato a Berna il 7 dicembre 2000 ed entrato in vigore il 1° agosto 2001 - prevede che i titoli rilasciati da una istituzione universitaria che autorizzano il titolare a continuare gli studi o a intraprendere il successivo ciclo di studi presso le Istituzioni universitarie di uno dei due Stati contraenti, senza esami supplementari, conferiscono lo stesso diritto anche nell'altro Stato contraente. I laureati italiani possono quindi continuare i loro studi in Svizzera senza bisogno di attestazioni di equipollenza. I singoli Atenei conservano la facoltà di proporre all'iscritto eventuali integrazioni a livello di crediti universitari e di singole discipline.

Per quanto concerne le Scuole universitarie professionali svizzere, l'immatricolazione alle Istituzioni universitarie italiane è consentita ai possessori di titoli finali rilasciati dalle predette Scuole, che abbiano analogo diritto di accesso alle Università e ai Politecnici svizzeri.

In particolare, su domanda dello studente, un titolo conseguito in una Istituzione universitaria della Confederazione Svizzera, che permette l'accesso al Dottorato nella Confederazione Svizzera, viene riconosciuto per l'ammissione al concorso relativo al Dottorato di Ricerca in una Istituzione universitaria della Repubblica Italiana, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di titolo accademico italiano.

Il titolo accademico italiano che consente l'ammissione al Dottorato di Ricerca nel sistema universitario italiano, viene riconosciuto, su domanda dello studente, per l'ammissione al Dottorato nelle Istituzioni universitarie svizzere alle stesse condizioni previste per i propri studenti.

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria italiana o svizzera è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma prevista nella legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

Al diritto di fregiarsi del titolo universitario non sono direttamente connessi diritti professionali.

Per quanto precede, il ricordato Accordo, all'art. 5, infatti, stabilisce che *“Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma prevista nella legislazione dello Stato nel quale è stato conferito. Al diritto di fregiarsi del titolo universitario non sono direttamente connessi diritti professionali”*.

Nell'Allegato A, tra gli istituti del settore universitario, presso il quale è possibile conseguire un titolo di laurea alle condizioni contenute nell'accordo, è annoverato anche l'“Università della Svizzera Italiana”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2022

Pertanto, dal momento che la reciproca equivalenza dei titoli conseguiti in entrambi i Paesi non comporta l'adozione di misure compensative ovvero procedure di riconoscimento dell'efficacia reciproca, il richiedente, in possesso della laurea triennale in Scienze Informatiche (Bachelor of Science in Informatics) presso l'Università della Svizzera Italiana, in virtù dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario, firmato a Berna il 7 dicembre 2000, può far valere il titolo di laurea triennale conseguito in Svizzera, corrispondente alla laurea italiana in L-31 "Scienze e tecnologie informatiche", come da D.M. 5 luglio 2009 (ex L-26 Dm 509/99).

Per l'effetto, può essere iscritto nel registro dei praticanti, per la sezione "informatica".